

Assicurazione per la tutela legale degli Amministratori

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AmTrust Europe Limited

Prodotto: "Defense Amministratori"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è ?

Questa polizza assicura gli amministratori, sindaci, revisori, membri dell'organismo di vigilanza, dirigenti, quadri, procuratori speciali, responsabili della privacy, responsabili del servizio di prevenzione e protezione di società private, per le spese legali in casi di controversie attinenti all'esercizio delle loro mansioni presso la Contraente.



Che cosa è assicurato ?

Sono assicurate le spese legali di: avvocato (valori medi), soccombenza, ATP promosso dalla controparte, perito, giustizia, processo e indagine non ripetibili, Organismo per la mediazione obbligatoria, arbitrato, querela (se controparte è rinviata a giudizio), esecuzione forzata (2 tentativi), per sinistri insorti in corso di polizza. L'insorgenza è: il danno subito o causato non volontariamente dal cliente, l'azione od omissione che causi responsabilità amministrativa, la violazione che determina il reato o illecito amministrativo ovvero la violazione di legge o di regolamento amministrativo.

La soluzione "Base" prevede le seguenti garanzie:

Garanzia Difesa Attività:

- ✓ Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni e per delitti dolosi (in caso di assoluzione e/o derubricazione)
- ✓ Inosservanza delle normative sulla sicurezza
- ✓ Richiesta risarcimento danni a terzi
- ✓ Chiamata in Causa della Compagnia di RC a tutela del patrimonio personale
- ✓ Difesa Passiva a 2° Rischio (per resistere a pretese di risarcimento extracontrattuale)

Garanzia Difesa Circolazione (operante se utilizzati mezzi propri della Contraente per svolgerne l'attività):

- ✓ Richiesta risarcimento danni a terzi (per fatti connessi alla circolazione stradale)
- ✓ Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni (connessi ad incidente stradale e fino ad un tasso alcolemico di 1,5 g/l, o se superiore se assolto definitivamente)
- ✓ Dissequestro del veicolo (fino ad un tasso alcolemico di 1,5 g/l, o se superiore se assolto definitivamente)
- ✓ Anticipo cauzione penale per restrizione della libertà personale per responsabilità penale connessa ad incidente stradale all'estero
- ✓ Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero
- ✓ Ricorso od opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente in seguito ad incidente stradale (fino ad un tasso alcolemico di 1,5 g/l, o se superiore se assolto definitivamente)

Possono essere assicurate, con pacchetti opzionali, anche le seguenti garanzie:

Opposizione Sanzioni Amministrative

Difesa Amministrativa - Corte dei conti

Retroattività (Difesa penale dolosa/colposa e contravvenzioni e Difesa amministrativa - Corte dei conti),

per fatti avvenuti anteriormente alla Polizza, da 1 a 5 anni, purché non conosciuti al momento della stipula.



Che cosa non è assicurato ?

Le Garanzie non coprono le spese legali relative a:

- ✗ patti di quota lite tra Assicurato e Avvocato, indennità di trasferta, duplicazioni di onorari, multe, ammende, sanzioni pecuniarie e spese liquidate alle parti civili costituite contro l'Assicurato
- ✗ diritto di famiglia, successioni o donazioni, materia fiscale e amministrativa
- ✗ eventi naturali, tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, sciopero, serrate, atti dolosi in genere, class action, detenzione impiego di sostanze radioattive, attività nucleari, inquinamento, trattamento smaltimento di rifiuti
- ✗ brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
- ✗ compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; operazioni straordinarie affitto d'azienda; leasing immobiliare
- ✗ proprietà/guida di imbarcazioni, aeromobili o altri veicoli
- ✗ difesa penale per abuso di minori
- ✗ prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati per l'attività d'impresa; esercizio delle professioni sanitarie
- ✗ compravendita/permuta di immobili, restauro /risanamento /ristrutturazione /costruzione di edifici, fornitura /posa in opera
- ✗ fabbricazione/commercializzazione di esplosivi /armi /equipaggiamento militare
- ✗ a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e lavoratori somministrati presso terzi; attività di cooperative/associazioni di consumatori; contratti di agenzia, rappresentanza o mandato
- ✗ a vertenze con la Società o tra assicurati
- ✗ ai casi di violazione delle norme sul divieto di guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti o delle norme sull'omissione di fermata ed assistenza
- ✗ ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi ad accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool.



Ci sono limiti di copertura ?

- ! Le prestazioni Richiesta di risarcimento danni a terzi (per sinistri con lesioni superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia, o se avvenuti in Europa senza limite di punti di invalidità) e Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni (se contestato il reato di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime), della Garanzia Difesa Circolazione, operano entro massimali per sinistro che variano da 50.000 a 100.000 euro.
- ! Le altre coperture assicurative operano entro massimali per sinistro che variano da 10.000 a 100.000 euro (fino a 15.000 euro per l'anticipo indennizzo per la

garanzia Difesa amministrativa - Corte dei conti, e per la prestazione difesa penale per delitti dolosi delle garanzie Difesa Attività e Difesa Circolazione) e con massimale annuo da 50.000 a 500.000 euro.

- ! Sono previsti valori minimi di lite per alcune prestazioni di cui all'Articolo B.1, sotto i quali le prestazioni non operano.
- ! È previsto lo scoperto del 20% per le spese legali di giudizio e si considera come unico sinistro quello che coinvolge una pluralità di soggetti.
- ! In presenza di polizza di Responsabilità Civile, la presente Polizza opera dopo l'esaurimento del massimale di RC per resistenza e soccombenza.



Dove vale la copertura ?

- ✓ In Europa per le prestazioni di: difesa penale, dissequestro del veicolo, anticipo cauzione penale all'estero, assistenza dell'interprete all'estero, richiesta risarcimento danni a terzi, resistenza alla richiesta di risarcimento extracontrattuale di terzi.
- ✓ Nella UE, nel Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per la prestazione di: chiamata in Causa della Compagnia di RC a tutela del patrimonio personale.
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per l'opposizione a sanzioni amministrative.
- ✓ Il Contraente deve avere sede legale ed altre sedi in Italia o nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho ?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, oltre ai casi di fallimento, procedure concorsuali, liquidazione, interdizione o inabilitazione, alienazione, trasformazione della forma giuridica o modifica dell'attività.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza.
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all'indennizzo.
- Se ritieni di essere soggetto attivo o passivo di un procedimento penale, civile o amministrativo, devi immediatamente denunciarlo alla Compagnia e agli altri eventuali assicuratori; diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. rendendoti adempiente all'obbligo che ti viene contestato); diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- Devi indicare il ruolo ed il numero totale dei soggetti da assicurare che lavorano presso l'azienda Contraente; in caso di sinistro dovrai produrre la visura camerale/documentazione idonea ad accertare tale numero.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.



Quando e come devo pagare ?

Il premio devi pagarlo prima della data di decorrenza della polizza e puoi scegliere di pagare l'intero premio annuo, oppure optare per il frazionamento semestrale con una maggiorazione del 3%. Il premio è comprensivo di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Se scegli il frazionamento semestrale, dovrai pagare anche la seconda semestralità alla scadenza stabilita. Dato che la polizza prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo (secondo le modalità di frazionamento che hai scelto all'origine). Puoi pagare il premio con assegno (banario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico. Non è possibile pagare in contanti. Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

La copertura dura un anno dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure dalla data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza. La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza ?

Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla, ricordati di inviare la disdetta alla Compagnia almeno 30 giorni prima di tale scadenza. Puoi anche disdettare la polizza, anche in corso d'anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno successivo al pagamento o rifiuto di liquidazione.